



STUDI
COLLA SCARONI
& ASSOCIATI
COMMERCIALISTI e REVISORI



DAL 01/01/2022 CAMBIANO I LIMITI PER L'USO DEL DENARO CONTANTE

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la soglia per l'utilizzo del contante, prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231,

- per le operazioni effettuate a qualsiasi titolo
- tra soggetti diversi dalle banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento,

passa, in virtù di quanto previsto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, dall'attuale limite di euro 1.999,99 al nuovo di euro 999,99.

N.B. è fatto divieto di utilizzare pagamenti artificialmente frazionati, di valore unitario inferiore alla soglia, per trasferire importi superiori al predetto limite.

Individuate le operazioni soggette a denuncia, il soggetto obbligato, entro 30 giorni da quando ha preso cognizione di tali movimenti, dovrà predisporre la comunicazione ex [art. 51](#) del D.Lgs. n. 231/2007, da inviare alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

I soggetti obbligati a effettuare la comunicazione sono:

- intermediari bancari e finanziari
- altri operatori finanziari
- professionisti
- altri operatori non finanziari
- prestatori di servizi di gioco
- componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione